



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 40-1/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Anna FASAN

presidente

dott.ssa Annalisa BARZAZI

giudice relatore

dott. Gianmarco CALIENNO

giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni di ROBERTA BERNARDI (C.F. BRNRRT78T46E473K), residente a Rivignano Teor (Udine), in Via Sterpo n. 26

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, proposto ai sensi dell'art. 268 CCII da Ipin Collection s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta del Foro di Benevento;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 CCII;

sentite le parti in udienza;

rilevato che la ricorrente si è affermata creditrice della somma di € 141.602,09, avendo acquistato, in forza di contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB, i crediti di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. derivanti da due contratti di *leasing* immobiliare stipulati dalla sig.ra Bernardi;

rilevato che la debitrice sig.ra Bernardi è comparsa in udienza, con il suo legale e ha dichiarato di nulla opporre alla richiesta di apertura della liquidazione controllata dei suoi beni; a domanda del



giudice ha riferito: -di trovarsi in stato di disoccupazione e di percepire il trattamento NASPI dal mese di marzo, di risiedere a Rivignano, presso l'abitazione della quale suo padre, con altri parenti, è comproprietario, con i tre figli, nati nel 2001, 2010 e 2011, dei quali il maggiorenne è percettore di un reddito da lavoro mensile netto di € 1.500,00; -di farsi carico delle spese delle utenze dell'abitazione; -di percepire dal padre dei due figli minori, studenti, un contributo mensile complessivo di € 400,00 mensili; -di non essere proprietaria di immobili, di veicoli, di non disporre di alcun risparmio od altra forma di investimento;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) la debitrice è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza della debitrice da quanto esposto nel ricorso e da quanto dalla stessa dichiarato;

rilevato, comunque, che la stessa debitrice non ha svolto alcuna contestazione in ordine alla richiesta del creditore di apertura della propria liquidazione controllata, con ciò ammettendo lo stato di sovraindebitamento e la propria incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni a suo carico nei confronti della ricorrente;

rilevato che la debitrice non ha eccepito l'impossibilità di acquisire attivo, producendo l'attestazione dell'Organismo di Composizione della Crisi o chiedendo termine per il deposito;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCII prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di ROBERTA BERNARDI (C.F. BRNRRT78T46E473K), residente a Rivignano Teor (Udine), in Via Sterpo n. 26;

-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;



-nomina liquidatore il dott. Maurizio Trequadrini (C.F. TRQMRZ72P12L483P), con studio a Codroipo (Udine), in Via Circonvallazione Sud n. 88;

-ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni della documentazione di cui all'art. 270 c. 2 lett. c) CCI;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI; si applica l'articolo 10, comma 3 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 3 luglio 2025.

Il giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il presidente

dott.ssa Anna Fasan

